

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I civile, sentenza 17 novembre 1999, n. 12728; Pres. CARBONE, Est. SALMÉ, P.M. CARNEVALI (concl. diff.); Polisportiva Dinamo s.r.l. (Avv. GRIMALDI, BERLINGUER, SERRA) c. Associazione Pallacanestro Pordenone (Avv. ROMANO). *Conferma App. Roma 22 luglio 1996.*

Arbitrato - Ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro - Arbitrato previsto dallo Statuto di detta Federazione e dalle relative disposizioni regolamentari - Carattere non obbligatorio - Qualificazione - Natura irrituale - Fondamento (Cod. civ., art. 1322; cod. proc. civ., art. 806).

L'arbitrato previsto - senza carattere di obbligarietà - dall'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) e disciplinato dagli artt. 195 e seguenti del correlativo Regolamento Organico, nonché dagli artt. 1 e ss. dello specifico Regolamento per le procedure arbitrali (disposizioni tutte aventi natura di fonti meramente negoziali), si deve qualificare come arbitrato irrituale sia in ragione del fatto che i tre componenti del collegio arbitrale - nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dalla commissione per la soluzione delle controversie arbitrali, che è organo della F.I.P. - assumono, per il periodo di espletamento delle loro funzioni, la qualifica di dirigenti della detta Federazione con conseguente soggezione ai poteri disciplinari della stessa (che può disporre l'inibizione temporanea o permanente a nomine successive), sia - più in generale - per il fatto che il procedimento arbitrale si svolge tutto davanti agli organi della F.I.P., iniziando con la proposizione della domanda ed un primo contraddittorio avanti al Consiglio Federale, cui segue la valutazione di ammissibilità della domanda stessa da parte della suddetta commissione e la nomina del presidente del collegio arbitrale (da scegliersi in un elenco tenuto dal Consiglio) e, quindi, una fase "istruttoria" e "decisoria" avanti al collegio arbitrale, di modo che il lodo arbitrale risulta imputabile al concorso di una pluralità di organi della detta Federazione, la cui azione si svolge all'interno del particolare ordinamento sportivo della medesima. (1)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO — Con atto di citazione del 3 luglio 1995 la Polisportiva Dinamo ha proposto davanti alla corte d'appello di Roma impugnazione ex art. 829 c.p.c. avverso il lodo del 10 marzo 1995 con il quale il collegio arbitrale adito (ai sensi dell'art. 34 dello statuto della Federazione italiana pallacanestro (FIP), e degli articoli 195 del regolamento organico e 1 e seg. del regolamento per le procedure arbitrali della stessa federazione) per la risoluzione della controversia insorta con l'Associazione Sportiva Pordenone, in relazione alla utilizzazione delle prestazioni sportive dell'atleta Renato Zaghis, l'aveva condannata al pagamento di £. 200.000.000.

La corte territoriale ha dichiarato improponibile la domanda ritenendo che il lodo impugnato avesse natura irrituale e che, pertanto, potessero essere esperite solo le ordinarie impugnative negoziali. A tali conclusioni la corte d'appello è pervenuta sulla base dell'esame delle cosiddette norme federali alla stregua delle quali è stata instaurata la procedura arbitrale ed è stato pronunciato il lodo. Dall'art. 34 dello statuto della Federazione italiana di pallacanestro (FIP) e dagli articoli 195 e seguenti del regolamento organico della stessa federazione sarebbero emerse, infatti, le seguenti circostanze significative: a) il collegio arbitrale è composto da un presidente, nominato dalla commissione per la soluzione delle controversie arbitrali della FIP, e da due arbitri, nominati da ciascuna delle parti, i quali, per il periodo di durata del lodo, assumono la qualifica di dirigenti federali; b) la commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali valuta l'ammissibilità della domanda e, in caso di esito positivo di detta valutazione, costituisce il collegio arbitrale e fissa il termine per il deposito del lodo; c) il lodo deve essere sottoscritto dal presidente e da almeno un arbitro; d) la commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali controlla se il lodo non sia andato oltre le richieste delle parti, in violazione dell'incarico o in contrasto con le norme federali e, se riscontra alcuna delle indicate violazioni rimette gli atti al collegio arbitrale affinché siano eliminati i vizi. Richiamato quindi l'orientamento di questa corte che, in generale, ha qualificato come irrituali gli arbitrati previsti dai regolamenti sportivi, la corte territoriale ha affermato che, tale orientamento doveva essere confermato, alla stregua delle "norme" federali applicabili in concreto perché il lodo pronunciato ai sensi dei regolamenti FIP presenterebbe caratteristiche profondamente diverse da quelle proprie dei lodi rituali, in quanto avrebbe natura di atto complesso, emanato da due organi federali, la commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali, i cui componenti sono scelti da organi federali, e il collegio arbitrale, e perché tale atto è soggetto al controllo di legittimità degli organi della federazione.

Avverso la sentenza della corte d'appello di Roma ricorre la Polisportiva Dinamo sulla base di otto motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso illustrato con memoria la Associazione sportiva Pordenone.

MOTIVI DELLA DECISIONE — 1) Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seg. c.c. la ricorrente lamenta, innanzi tutto, che la corte

territoriale abbia basato la sua valutazione sull'esame dello statuto e del regolamento organico della FIP, omettendo di valutare anche le previsioni del regolamento per le procedure arbitrali, in particolare l'art. 4, che dispone che il presidente del collegio arbitrale fissa l'udienza di comparizione; che in tale udienza le parti debbono a pena di decadenza integrare i mezzi di prova, modificare le proprie conclusioni e sollevare le eccezioni; che il collegio provvede sull'ammissibilità e sulla assunzione dei mezzi di prova richiesti e che, esaurita l'istruttoria il presidente fissa l'udienza per la discussione. Le espressioni usate nella "norma" federale dimostrerebbero che si tratta di una disciplina di un vero e proprio processo privato e non di un mandato. D'altra parte, qualunque sia la natura degli arbitrati aventi ad oggetto i contratti sportivi in generale, nel caso di specie si sarebbe trattato di arbitrato rituale perché gli arbitri, a seguito della proposizione di un'apposita eccezione, sono stati chiamati a valutare la questione relativa alla loro competenza, rispetto a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, alla stregua delle norme statali.

Leggendo le "norme" federali nel loro complesso, inoltre, non avrebbe fondamento la tesi della corte territoriale circa la natura irrituale dell'arbitrato *de quo*. Infatti, l'attribuzione agli arbitri della qualifica di "dirigenti federali", avrebbe una funzione di tutela degli stessi nell'ambito dell'ordinamento sportivo, senza alcun rilievo sotto il profilo negoziale. Il "gradimento" degli arbitri da parte della commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali, comporterebbe soltanto l'attribuzione a un terzo del potere di partecipare al procedimento di nomina degli arbitri, il che è compatibile sia con l'arbitrato rituale che con quello irrituale, mentre se, in ipotesi, si trattasse di previsione incompatibile con la disciplina imperativa dell'arbitrato rituale, la "norma" sarebbe nulla anche rispetto all'arbitrato irrituale, perché consentirebbe a terzi "non voluti" dalle parti di assumere la qualità di loro mandatari.

Analogamente, sostiene la ricorrente, nessun argomento potrebbe essere tratto dalla previsione del controllo preventivo di ammissibilità della domanda di arbitrato e dal controllo successivo di legittimità del lodo, attribuiti alla predetta commissione, perché si tratterebbe di "norme" sicuramente nulle. La prima, comportando un potere di inibizione dell'esercizio di un diritto soggettivo, sarebbe nulla per contrasto con gli articoli 24 e 41 Cost., mentre la nullità della seconda discenderebbe dalla circostanza che la stessa consentirebbe la sostituzione della federazione sportiva alle parti nel potere di far valere l'illegittimità del lodo. Ove fosse ipotizzabile un interesse proprio della federazione, la "norma" sarebbe nulla anche perché violerebbe il principio di imparzialità.

La nullità delle "norme" federali comporterebbe la loro inutilizzabilità per la soluzione del problema della qualificazione dell'arbitrato, come rituale o irrituale, anche perché tale nullità sussisterebbe in entrambi i casi, sia cioè che si tratti di arbitrato rituale che si tratti di arbitrato libero.

Il motivo non è fondato.

La *ratio decidendi* della sentenza impugnata è costituita dalla affermazione della incompatibilità con la natura dell'arbitrato rituale di due fondamentali aspetti della "disci-

plina” risultante dalle “norme” federali (le quali, al di fuori delle materie indicate nell’art. 5 della legge n. 426 del 1942, e, in particolare quando hanno ad oggetto la disciplina dei rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse e gli sportivi, hanno in realtà natura di atti di autonomia privata, emesse da un soggetto che, in detta materia, ha natura di ente privato, perché la loro forza cogente nasce dall’accettazione manifestata, dalle società e dagli sportivi, al momento della adesione alle federazioni: sent. n. 4063/1993, 2845/1981, 625/1978). Il primo è costituito da ciò che il lodo di cui si tratta ha natura di atto complesso che coinvolge due organi della federazione, la commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali (i cui componenti sono scelti preventivamente e in via generale dalla federazione e che interviene, sia preventivamente, per valutare l’ammissibilità della domanda di arbitrato, che, successivamente, con funzioni di controllo) e il collegio arbitrale, il secondo è rappresentato dalla circostanza, già evidenziata, che la “pronuncia” degli arbitri è soggetta al controllo di legittimità della predetta commissione. Il che vale come dire che il lodo previsto dalle “norme” federali non è destinato a spiegare effetti nell’ordinamento generale, ma, sia nella fase genetica che in quella funzionale, ma “vive” esclusivamente nell’ordinamento sportivo, nell’ambito del quale soddisfa la duplice esigenza di salvaguardare l’autonomia dello sport e di offrire soluzioni rapide alle controversie, per non turbare la regolarità dello svolgimento delle attività agonistiche..

La tesi della corte territoriale si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente e, pur nella consapevolezza della mancanza di precedenti specifici e della diversità delle opinioni della dottrina sul tema generale della natura del cosiddetto arbitrato sportivo, può essere condivisa.

Come esattamente rileva la sentenza impugnata, non hanno, infatti, valore decisivo le precedenti pronunce di questa Corte in materia, perché o si tratta di affermazioni di ordine generale (come quella di cui alla sentenza n. 6838 del 1984, la quale ha ritenuto che la clausola statutaria di un’associazione sportiva, che imponga ai soci di adire, per la tutela dei loro interessi e la soluzione delle controversie attinenti alle loro attività e mansioni, soltanto le autorità sociali e federali, accettandone i relativi provvedimenti, integra un compromesso per arbitrato irrituale o libero, in quanto si traduce, mediante rinuncia alla tutela giurisdizionale, nel mandato negoziale conferito a dette autorità per la composizione della lite con una manifestazione di volontà sostitutiva di quella dei contendenti) ovvero, al contrario, sono fondate su norme specifiche che non vengono in considerazione nel presente giudizio (come per la fattispecie decisa dalla sentenza n. 2889 del 1990, che ha definito come irrituale l’arbitrato per la risoluzione delle controversie, in tema di rapporti di lavoro fra società e tesserati della Figc, previsto dall’art. 4, della legge n. 91 del 1981). Non costituiscono precedenti di senso contrario la sentenza n. 12002/1990 - che si è limitata ad escludere che le norme dello statuto e del regolamento organico della Figc, le quali demandano ad organi federali la cognizione di controversie di carattere economico tra soggetti inquadrati nella federazione medesima integrino una deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario, potendo solo ipotizzarsi eventual-

mente un arbitro, che comporterebbe la configurazione di una questione di competenza in ipotesi di arbitrato rituale e di proponibilità delle domande in ipotesi di arbitrato irrituale - e la sentenza n. 5430 del 1986, che, dopo avere affermato che le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle federazioni sportive, che demandano ad organi federali la cognizione di controversie di carattere economico tra soggetti inquadrati nelle federazioni medesime non costituiscono atti normativi primari, e, pertanto, non possono introdurre deroghe alle norme statuali, ha formulato l'ipotesi che le stesse possano essere ritenute come previsioni di deroga alla competenza del predetto giudice quando (e se) in esse sia ravvisabile un compromesso per arbitrato rituale (nei limiti consentiti dall'art. 808, 2° comma c.p.c., quando si tratti di causa di lavoro).

Appare corretta quindi l'impostazione metodologica seguita dalla sentenza impugnata che, in conformità con il suggerimento della dottrina, ha preso le mosse dall'esame della clausola compromissoria, risultante dal combinato disposto di una pluralità di "norme" della FIP (art. 35 dello statuto, articoli 195 e seguenti del regolamento organico). A questo proposito può già rilevarsi che non è fondato il rilievo della ricorrente che lamenta l'omesso esame anche dello specifico regolamento per le procedure arbitrali, sia perché nell'interpretazione della volontà dei contraenti il giudice del merito ha il potere di individuare gli elementi di fatto rilevanti, purché l'esercizio di tale potere sia immune da errori giuridici o da vizi logici (che nella specie non sono stati dedotti), sia, e soprattutto, perché al di là della generica censura, la ricorrente lamenta in sostanza l'omesso esame dell'art. 4 di detto regolamento che prevede il procedimento davanti al collegio arbitrale, in particolare, le modalità di attuazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Infatti, a parte la non decisività, ai fini della individuazione della natura dell'arbitrato, delle espressioni letterali utilizzate negli atti negoziali (v., da ultimo sentenza n. 833 del 1999), è noto che il principio del contraddittorio e la garanzia della difesa debbono trovare applicazione anche nell'arbitrato irrituale (Cass. n. 2650/1992).

Rilevante è invece la "norma" federale che prevede che i componenti del collegio arbitrale, per il periodo di espletamento delle loro funzioni, assumono la qualifica di dirigenti federali, con la conseguente soggezione ai poteri disciplinari della federazione, che può disporre l'inibizione permanente o temporanea a nomine successive, in caso di violazione delle regole di correttezza. Infatti la "norma" dimostra che le parti hanno accettato che gli arbitri assumano la qualità di organi della federazione, confermando il rilievo esclusivamente interno all'ordinamento sportivo degli atti dagli stessi compiuti.

Del pari rilevanti sono la natura e le funzioni attribuite dalle norme federali alla commissione per la risoluzione delle controversie. Dalle "norme" federali (che la Corte può prendere direttamente in esame, anche se hanno esclusivamente natura negoziale, per il principio pacifico secondo cui, nel caso in cui con il ricorso per cassazione, avverso sentenza che abbia pronunciato su impugnazione, ex art. 828 seg. c.p.c., di un lodo arbitrale, si metta in discussione la qualificazione come rituale dell'arbitrato, la Corte deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio, incidendo la soluzione della questione

dedotta sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità) emerge infatti che tale commissione è un organo federale (è presieduta dal presidente della federazione o da persona da questi designata e da due componenti nominati tra i componenti del consiglio federale: art. 205 del regolamento organico), che, valutata l'ammissibilità della domanda di arbitrato, provvede alla nomina del presidente del collegio arbitrale, scegliendolo in un apposito elenco tenuto dal consiglio federale, costituisce il collegio e fissa il termine per la pronuncia del lodo (art. 196, 197, 198 del reg. organico). La domanda di arbitrato, peraltro, deve essere presentata al consiglio federale, al quale, la parte nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale, deve presentare le proprie deduzione (art. 1 e 2 del regolamento per le procedure arbitrali). Ne risulta un procedimento arbitrale in cui, alcune fasi si svolgono davanti ad alcuni organi (presentazione della domanda e contraddittorio iniziale, davanti al Consiglio federale, valutazione di ammissibilità della domanda, ratifica ed attribuzione della esecutività, da parte della commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali) e altre (fase "istruttoria" e fase "decisoria") davanti ad altri organi (temporanei, come il collegio arbitrale), con la conseguenza che appare corretto il rilievo della corte territoriale secondo cui il lodo risulta imputabile al concorso di volontà di una pluralità di organi, tutti agenti all'interno della federazione sportiva.

È riduttiva invece la pretesa della ricorrente di riconoscere alla commissione per la risoluzione delle controversie il semplice potere di esprimere il gradimento sugli arbitri da nominare, potere effettivamente compatibile, nei limiti in cui non attenti all'imparzialità degli arbitri e al potere delle parti di nominare i propri arbitri, con entrambe le figure di arbitrato. Si tratta invece di poteri ben più preganti, che investono, in via preventiva, la valutazione di ammissibilità della domanda di arbitrato, alla stregua delle "norme" federali, e il controllo, successivo, sulla "legittimità" del lodo (art. 203 reg. organico).

Né ha fondamento l'ulteriore affermazione della ricorrente secondo cui le "norme" che prevedono il giudizio di ammissibilità della domanda e il controllo di "legittimità" del lodo sarebbero nulle e come tali inutilizzabili ai fini della qualificazione del lodo *de quo*, anche perché la nullità sussisterebbe sia rispetto all'arbitrato rituale che all'arbitrato irrituale.

Infatti, le "norme" contenute nel regolamento delle federazioni sportive che prevedono un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra soggetti inquadrati nella stessa federazione non importano alcuna deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle dette controversie; ma si limitano a riaffermare, in materia di diritti disponibili, che l'autonomia dei soggetti privati comprende anche il potere di rimettere la soluzione delle controversie tra loro insorte a terzi, conferendo loro il potere di decidere la lite o di ricercare, in sostituzione delle parti stesse, una soluzione negoziale (cfr. Cass. n. 7132/1998, 5430/1986, 531/1983). L'autonomia negoziale delle parti è quindi pienamente salvaguardata, perché esclusivamente alla loro volontà è rimessa l'attribuzione agli arbitri e agli organi federali coinvolti nel procedimento arbitrale del potere di valutare le domande di arbitrato e di rati-

ficare il lodo, una volta controllato che non ecceda dai poteri conferiti agli arbitri dalle parti e non sia il risultato di atti o comportamenti contrari a "norme" federali inderogabili. E sempre alla volontà delle parti risale anche la limitazione del rilievo del lodo al solo ordinamento sportivo, reso evidente dalla attribuzione alla commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali del potere di ratifica e di attribuzione di esecutività del lodo. Né, d'altra parte, dalle "norme" federali emerge che il controllo di "legittimità" affidato alla commissione per la risoluzione delle controversie arbitrali sia sostitutivo o impeditivo del potere delle parti di rivolgersi al giudice ordinario per ottenerne il controllo, in sede giurisdizionale, della validità del lodo.

Non perspicuo è infine il profilo con cui si deduce che il lodo dovrebbe ritenersi rituale perché gli arbitri sono stati chiamati a risolvere, secondo norme di diritto, la questione della loro incompetenza. Se la censura dovesse intendersi centrata sul rilievo che gli arbitri erano chiamati ad applicare norme di diritto, la stessa non merita accoglimento perché anche gli arbitri irrituali per pervenire alla definizione negoziale della vertenza, possono interpretare norme giuridiche (2802/1995). D'altra parte anche nell'arbitrato irrituale può essere sollevata la questione della temporanea improponibilità della domanda, per l'esistenza della giurisdizione piena del giudice ordinario.

2) Con il secondo mezzo la ricorrente, nel presupposto che il lodo *de quo* abbia natura rituale e deducendo la violazione delle norme sulla competenza, censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che erroneamente gli arbitri, avevano rigettato l'eccezione d'incompetenza, in violazione della clausola del contratto di "acquisto del cartellino" del giocatore di cui si tratta che, in deroga alla clausola compromissoria contenuta nello statuto della federazione sportiva, prevedeva come foro convenzionale il tribunale di Sassari.

Il motivo è evidentemente assorbito dal rigetto di quello precedente, che fa cadere il presupposto della natura rituale dell'arbitrato.

3) Per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la sentenza impugnata, dichiarando espressamente improponibile l'impugnazione del lodo, abbia tuttavia rigettato implicitamente i motivi di impugnazione proposti, la ricorrente, con i restanti motivi sostiene che erroneamente la corte territoriale non avrebbe dichiarato la nullità del lodo perché: a) il lodo è stato sottoscritto solo dal presidente e da uno degli arbitri, senza che fosse stata formulata l'espressa dichiarazione che l'altro arbitro non voleva o non poteva sottoscrivere (terzo motivo: violazione dell'art. 823, 3° comma c.p.c.); b) il lodo reca solo l'indicazione del luogo, ma non anche della sede, in cui è stato deliberato (quarto motivo: violazione dell'art. 823, 2° comma n. 5 e dell'art. 829, 1° comma, n. 5 c.p.c.); c) gli arbitri non hanno accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Pallacanestro Pordenone che era invece fondata sulla prova documentale della cessione dei crediti derivanti dal contratto di "cessione del cartellino" alla Banca Friuladria (quinto motivo: violazione delle norme in tema di titolarità dei diritti e carenza di motivazione); d) gli arbitri hanno dichiarato nulla la clausola del contratto di "cessione del cartellino" che prevedeva il diritto di

recesso della acquirente per contrarietà a "norme" poste dalla federazione sportiva, mentre la nullità di una clausola negoziale può derivare solo dalla violazione di norme inderogabili di natura statutale; inoltre le "norme" federali non prevedono espressamente la nullità per la loro violazione (sesto motivo: violazione art. 1362 e seg. 1418, 1° comma c.c.); e) l'eventuale nullità della clausola doveva estendersi a tutto il contratto, perché, alla stregua di una corretta interpretazione del negozio, doveva ritenersi "essenziale" (settimo motivo: violazione art. 1419, 1° comma c.c.); f) gli arbitri hanno dichiarato nulla, per contrarietà a inderogabili "norme" federali la clausola contrattuale in base alla quale, in caso di recesso da parte della Polisportiva Dinamo e di mancata estinzione delle fideiussioni bancarie da parte della Pallacanestro Pordenone, il "cartellino" sarebbe rimasto intestato alla Polisportiva, fino alla (e a garanzia della) avvenuta estinzione delle fideiussioni, ma, contraddittoriamente avrebbero anche considerato l'utilizzazione del giocatore come comportamento concludente della Polisportiva Dinamo (ottavo motivo: contraddittorietà della motivazione del lodo).

Il terzo e il quarto motivo sono, al pari del secondo motivo, assorbiti dal rigetto del primo, perché dipendenti dalla qualificazione dell'arbitrato come rituale, mentre i restanti motivi non sono ammissibili, perché investono questioni che non hanno formato oggetto di pronuncia, neppure implicitamente, essendo compatibili sia con la qualificazione dell'arbitrato come rituale che nel caso contrario di qualificazione del lodo come irrituale.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio.

(1) Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242.

1. È stato da più parti evidenziato come si sia sinora riusciti a garantire nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ai rilevanti interessi facenti capo ai numerosi tesserati, alle diverse Federazioni ed alle tante società (ed associazioni) ad esse affiliate, efficaci sistemi di tutela attraverso *iter* procedurali snelli ed agili e nello stesso tempo rispettosi dei fondamentali principi della difesa e del contraddittorio. E questa valutazione appare tanto più calzante se si fa riferimento alle difficoltà connesse all'accesso alla giustizia ordinaria, caratterizzata invece da complesse procedure, causa non ultima dei tempi lunghi, responsabili in molti casi di denegata giustizia in ragione della rinuncia di sempre più ampie fasce della collettività ad agire in giudizio a difesa delle proprie ragioni (1).

Come è noto, con il tesseramento e con l'affiliazione gli atleti e le società divengono titolari di diritti nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo e vengono a sottoporsi consapevolmente all'osservanza dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni scelte, accettando anche che,

(1) Per un esame dei tratti distintivi e qualificanti della tutela dei diritti degli sportivi vedi per tutti: G. VIDIRI, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in *Foro it.*, 1991, III, 337, e, più di recente, ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Milano, 2000, 369 ss.

in caso di violazione di detti diritti, tutti i fatti e gli atti riguardanti l'esercizio dell'attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi della giustizia sportiva (2). Più specificamente, le Federazioni - che hanno acquisito la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato alla stregua del disposto dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 - nell'esercizio dei poteri inerenti la loro organizzazione interna inseriscono gli iscritti nell'ordinamento sportivo, determinando l'acquisizione da parte degli stessi di una pluralità di diritti, che provvedono, poi, a garantire attraverso organi di giustizia, pur essi interni all'ordinamento sportivo (3).

E' comune l'opinione che le clausole attraverso le quali gli sportivi si obbligano - pena la perdita del vincolo associativo - ad adire gli organi della giustizia sportiva non possano concretizzare una definitiva e generalizzata rinuncia ad adire il giudice statale in quanto un siffatto contenuto le renderebbe invalide non essendo consentito abdicare al diritto, costituzionalmente garantito, di adire il giudice ordinario allorché si versi in materia di diritti indisponibili (4).

Nonostante i limiti che incontra il suddetto vincolo, la diffidenza dell'ordinamento sportivo verso qualsiasi intervento del giudice ordinario su materie rivendicate dal suddetto ordinamento come di propria competenza, ha fatto sì che la concreta utilizzazione della tutela giurisdizionale statale rimanesse di fatto relegata in spazi del tutto marginali in ragione della radicata e diffusa convinzione degli atleti che la mancata obbedienza alle «regole del gioco» conduca, nella realtà fattuale, ad attuare ai loro danni il meccanismo «immunitario» della sanzione espulsiva, la cui sola minaccia costituisce decisivo deterrente nei confronti di qualsiasi «tentazione deviante». Così si è finito, sovente, per ricorrere alla giustizia statale solo allorché l'avvenuto esaurimento del rapporto professionale ha reso in concreto inoperante nei riguardi dell'atleta ogni capacità reattiva dell'ordinamento sportivo (5).

(2) Cfr. in tali sensi R. FRASCAROLI, *Sport (diritto pubblico e privato)*, in *Enc. dir.*, vol. LXIII, Milano, 1990, 528 ss.

(3) In argomento vedi M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in questa *Rivista*, 1998, 403 ss., il quale, dopo avere sottolineato che il collegamento tra ordinamenti sportivi ed ordinamento statale non può che essere segnato dalla norma costituzionale del riconoscimento al più alto livello dell'associazionismo (art. 18), nel senso della libertà di autogoverno e non solo di libertà da ingerenze statali, patrocinava poi una concezione privatistica della giustizia sportiva, osservando tra l'altro che in una dimensione pubblicistica "i regolamenti o gli Statuti federali sarebbero elevati indistintamente a fonti normative dell'ordinamento generale con la conseguente negazione dell'autonomia degli ordinamenti sportivi, che sarebbero ridotti a sistemi normativi parziali o settoriali, a mere parti dell'ordinamento generale dello Stato" (p.410). In questa ottica l'Autore precisa anche che deve ritenersi "che l'ingresso dei soggetti nella comunità sportiva avvenga non già per atto di un'autorità dotata di poteri pubblicistici, bensì, esclusivamente, in base ad un atto di adesione spontaneo e all'accettazione convenzionale delle regole che gli organismi sportivi si sono dati" (p.411). Per un esauriente esame della natura delle Federazioni, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 242/ 1999, cfr. ALVISI, *op. cit.*, 57 ss.

(4) Sul vincolo sportivo vedi ancora RUOTOLO, *Giustizia civile e Costituzione*, cit., 412 ss., il quale riconduce detto vincolo nell'ambito del compromesso, disciplinato dall'art. 806 ss. c.p.c., o, più precisamente, nell'ambito di un arbitrato rituale o libero, con l'effetto di condizionare la validità del vincolo alla disponibilità, sul piano sostanziale, dei diritti che si intendono azionare, cui *adde* AA. VV. (M. TORTORA, C.G. IZZO, L. GHIA, G. GUARINO, C. DANESE, U. NUCCI, G. NACCARATO, D. CASOLINO, F. NOVARINA), *Diritto sportivo*, Torino, 1998, 191 ss. In giurisprudenza, per l'affermazione che il vincolo di giustizia può "liberamente operare o nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, come tale irrilevante per l'ordinamento statale, ovvero nell'ambito in cui ciò sia consentito dall'ordinamento dello Stato, cioè in quello dei diritti disponibili", vedi: Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, ord. 9 ottobre 1993, n. 536, in *Foro it.*, 1994, III, 511, con nota di VIDIRI, *Il «caso Catania» : i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*.

(5) Cfr. in questi precisi termini BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in questa *Rivista*, 1982, 19-20.

2. Come dimostra la sentenza in commento, le Federazioni con sempre maggiore frequenza devolvono attraverso i loro statuti e regolamenti ad organismi arbitrali le controversie riguardanti i loro associati, attestando così un ricorso da parte dell'ordinamento sportivo a sistemi deflattivi delle ordinarie procedure giudiziarie ben più accentuato di quello attuato in altri campi. Ed è proprio l'ampia sperimentazione di sistemi alternativi a quelli ordinari la causa non ultima della capacità della giustizia sportiva di approdare in tempi brevi a decisioni efficaci e di esemplare contenuto, a conferma della permeabilità degli ordinamenti settoriali alla esigenza, ampiamente avvertita, di garantire - in aree di spiccata rilevanza socio-economica - una più articolata e sollecita funzionalità degli apparati sanzionatori.

Ma il giudizio positivo che, al di là di qualche pur discutibile intervento, merita nel suo complesso la giustizia sportiva non può far dimenticare che una più completa individuazione della natura degli strumenti di cui essa si avvale, ne aumenterebbe il grado efficienza, impedendo pregiudizievole ricadute sul piano della giustizia ordinaria. Al riguardo va evidenziato come nell'ambito del mondo sportivo costituisca tuttora fonte di frequente contenzioso proprio la problematica, oggetto della sentenza annotata, che attiene alla qualificazione dell'arbitrato sportivo.

L'art. 4, comma 5, l. 23 marzo 1981, n. 91 stabilisce che il contratto individuale stipulato tra lo sportivo professionista ed il sodalizio destinatario delle sue prestazioni può prevedere una clausola compromissoria con la quale le controversie insorte tra di essi per l'attuazione del contratto vengono deferite a collegi arbitrali. La stessa clausola deve contenere la nomina degli arbitri oppure, in mancanza, deve stabilirne il numero ed il modo di nominarli.

La devoluzione delle controversie a collegi arbitrali, organi di giustizia sportiva, di cui si è indicata la *ratio*, e che si giustifica nella materia in oggetto anche per la specificità del contenzioso, viene comunque assicurata, pur in assenza di una espressa previsione della clausola compromissoria, da numerosi regolamenti federali, nei quali viene imposto alle società ed ai tesserati di adire - per le controversie connesse con l'attività sportiva - gli organi a ciò preposti, e nei quali contemporaneamente viene sanzionata severamente l'inosservanza di un siffatto obbligo con l'espulsione dalla comunità sportiva (6).

Un indirizzo dottrinario ha sostenuto che le clausole compromissorie esistenti nell'ordinamento sportivo (ed inserite sovente oltre che nei regolamenti organici delle Federazioni, anche nei suoi statuti) rispettano le condizioni di forma e di contenuto sancite nel codice di procedura civile per il lodo rituale, "sicché in base a queste clausole, si può svolgere un procedimento arbitrale, che si conclude con un lodo, che è idoneo ad essere dichiarato esecutivo in Italia ex art. 825 c.p.c." (7).

(6) Per la distinzione tra clausole statutarie e regolamentari, che introducono un vincolo di giustizia (e cioè l'obbligo dei tesserati a non devolvere ai giudici di stato la cognizione di controversie riguardanti l'attività sportiva ed a riconoscere in materia la competenza esclusiva degli organi sportivi), e le clausole compromissorie (aventi ad oggetto, invece, lo specifico obbligo di sottomettere a collegi arbitrali le possibili future controversie), vedi C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in questa *Rivista*, 1996, 702 ss., che ricorda come allo stato non si riscontri nello normativa statutaria e regolamentare della F.I.G.C. la clausola compromissoria (l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. prevede solo il vincolo di giustizia) diversamente da quanto accade in altre discipline sportive (cfr., ad esempio, l'art. 34 della Federazione Italiana Pallacanestro; l'art. 61.2 della Federazione Italiana Tennis; l'art. 17 della Federazione Italiana Taekwondo; l'art. 12 della Federazione Italiana Baseball e Softball).

(7) Così testualmente C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in questa *Rivista*, 1987, 253, cui adde, per lo stesso indirizzo, G. ARRIGO, *Osservatorio sulle leggi in materia di lavoro: gennaio 1981-giugno 1982*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, I, 489; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, 715; F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo*, in questa *Rivista*, 1991, 35, per il quale la tesi dell'arbitrato rituale si fa preferire in virtù del ruolo attribuito all'ordinamento sportivo dalla stessa legge 91/81, e della maggiore garanzia assicurata alla "neutralità" dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale.

Come ho più volte ricordato(8), contro la natura rituale dell'arbitrato è stato però puntualmente obiettato che l'espressione contenuta nell'art. 4 l. 11 agosto 1973, n. 533 - secondo la quale l'arbitrato rituale è ammesso «solo se sia previsto nei contratti ed accordi collettivi di lavoro» - costituisce un criterio ermeneutico idoneo ad escludere il carattere rituale degli arbitrati cui fanno riferimento «leggi speciali» (9); e su tale premessa si è, dapprima, precisato che si rinviene nel settore in esame una specifica disposizione, quella cioè dell'art. 4, comma 5, l. n. 91/1981, che consente, appunto, l'inserimento nel contratto tra calciatore e società di una clausola compromissoria e, si è, di poi, evidenziato come l'interprete debba muoversi in questa linea argomentativa per giungere alla logica conclusione che la legge n. 91, nel solco di una eccezionale validità dei compromessi individuali risalenti a leggi speciali, abbia inteso anche essa consacrare una forma di arbitrato irrituale (10).

L'orientamento favorevole alla natura irrituale dell'arbitrato, seguito pure in giurisprudenza (11), si lascia preferire anche perché, essendo lo svolgimento dell'attività agonistica a livello professionistico cadenzata su eventi sportivi susseguentisi in stretti spazi temporali (partite di campionato, impegni agonistici all'estero, ecc.), all'operatività di un tale sistema appare indispensabile uno schema di risoluzione delle controversie, improntato a libertà di forme, svincolato dalla stretta e rigida osservanza di norme processuali, e suscettibile di definitività in termini brevi.

Ed invero, se si considera che il lodo irrituale, per essere invalidabile solo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2113 c.c., è più stabile rispetto a quello rituale per la più estesa impugnabilità di quest'ultimo (12), non appare dubitabile che la tesi che assegna alla decisione dei collegi arbitrali la natura di lodo libero risulta sicuramente più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo (13).

(8) Cfr. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 217-218; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina*, cit., 18.

(9) In tali sensi cfr. L. MONTESANO, F. MAZZIOTTI, *Le controversie nel lavoro e nella previdenza sociale*, Napoli, 1974, 220, i quali a conferma del loro assunto richiamano anche l'art. 5 l. 533/1973, che, nello statuire l'ammissibilità dell'arbitrato irrituale soltanto nei casi stabiliti dalla legge ovvero dai contratti o accordi collettivi, starebbe a provare la natura irrituale degli arbitrati a cui fanno riferimento disposizioni legislative.

(10) Per la natura irrituale dell'arbitrato in esame in dottrina tra gli altri vedi PERSICHELLI, *op. cit.*, 713; R. FLAMMIA, *Arbitrato (arbitrato e conciliazione in materia di lavoro)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma, 1988, 3, il quale sottolinea che, ogniqualvolta il legislatore ammetta la possibilità di arbitrato senza precisarne il tipo, si può ritenere che, salvo contrarie indicazioni desumibili dalla legge che contempli tale possibilità, sia stato prescelto l'arbitrato irrituale. In argomento vedi pure A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Riv. pen. economia*, 1990, 235-236; C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 987, per il quale, salvo che le parti intendano pattuire espressamente una forma arbitrale piuttosto che un'altra, il rinvio effettuato alla normativa del regolamento federale è indice di opzione per la forma irrituale.

(11) In giurisprudenza cfr. *ex plurimis* Cass. 18 dicembre 1990, n. 12002, in *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Sport*, n. 23; Cass. 6 aprile 1990, n. 2889, in *Riv. arbitrato*, 1991, 270, con nota di F.P. LUISSO, *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, ed in questa *Rivista*, 1992, 333, con nota di F. PICONE; e per i giudici di merito Pret. Trento, sez. distaccata di Tiene, 10 dicembre 1996 (inedita); Pret. Roma, ord. 9 luglio 1994, in questa *Rivista*, 1995, 639; Pret. Ascoli Piceno 2 aprile 1991, *id.*, 1991, 364, secondo cui la clausola arbitrale inserita nel contratto di lavoro sportivo vincola le parti anche se queste al momento del giudizio non siano più tesserate; Trib. Bergamo 25 giugno 1987, in *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Sport*, n. 57; Pret. Grumello del Monte 5 gennaio 1987, *id.*, Rep. 1987, voce cit., n. 31.

(12) Per l'affermazione della maggiore stabilità del lodo irrituale vedi C.M. BARONE, in V. ANDRIOLI, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI (a cura di), *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna-Roma, 1987, 224.

(13) In questi termini cfr. VIDIRI, *Il caso Maradona*, cit. 337 ss. Per analoghe considerazioni, seppure in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 91/1981, vedi F. VERDE, *Clausola compromissoria*, Relazione al convegno di diritto sportivo tenutosi a Roma sul tema "Giustizia sportiva e giustizia ordinaria", organizzato dall'Aiga di Roma nei giorni 22-23 novembre 1979, in questa *Rivista*, 1980, 144 ss.

Contrariamente a quanto è dato ricavare dalla sentenza annotata, le suddette argomentazioni - anche se limitate ad una precisa disposizione normativa (art. 4 l. 91/1981) ed ad una specifica fattispecie - sono suscettibili di una più estesa rilevanza perché, in buona misura, fondate sulla generalizzata volontà del mondo sportivo di avvalersi di apparati interni di giustizia, ritenuti più capaci di realizzarne i fini e attuarne le singole norme, e nello stesso tempo di garantire una sollecita definizione delle controversie scaturenti dall'attività agonistica.

Ma al di là di tale pur doverosa puntualizzazione, la decisione in esame merita convinta adesione e sollecite considerazioni di più ampio respiro.

3. È stato più volte ribadito in giurisprudenza che la distinzione tra arbitrato rituale ed arbitrato irrurale debba essere individuata - anche alla luce della legge 5 gennaio 1994, n. 25 - attraverso la dicotomia giudizio-contratto, che rispettivamente li qualifica, nel senso che con il primo le parti intendono affidare all'arbitro una funzione sostitutiva di quella propria del giudice, mentre con il secondo esse conferiscono allo stesso il potere di definire la controversia sul piano negoziale con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti (14). Configura un principio, pur esso consolidato, la statuizione che pur appartenendo l'interpretazione del contenuto di una clausola compromissoria - come di ogni altra manifestazione di volontà negoziale - al giudice di merito, l'accertamento della natura rituale ovvero irrurale di un arbitrato comporta la necessità di una diretta conoscenza, da parte della Suprema Corte, della convenzione compromissoria (attraverso l'esame diretto degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando però l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie) tutte le volte in cui la relativa indagine incida - come è avvenuto nel caso oggetto della decisione in oggetto - su problemi di carattere processuale, quale quello dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità del medesimo (15).

Ed è proprio sul versante della lettura degli atti federali (statuto e regolamento della Federazione Italiana Pallacanestro), quale passaggio obbligato per pervenire alla decisione sulla natura dell'arbitrato, che la sentenza annotata va apprezzata in ragione dell'ottica meramente privatistica con la quale detta lettura è stata condotta, in piena consonanza con le linee ispiratrici del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, che ha attribuito, come innanzi detto, alle Federazioni sportive nazionali la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Al riguardo deve osservarsi, in un ottica più generale, che l'esplicito riconoscimento della natura privatistica delle Federazioni - che realizza l'auspicio avanzato da più parti, in tempi passati, di una definitiva risposta legislativa sulla loro natura al fine di troncane ogni incertezza in materia (16) - deve portare ad una globale «rivistazione» dei sempre complessi rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale (17), che induca a prospettare la configurabilità di una giustizia sportiva incentrata sul potere disciplinare spettante alle Federazioni - come ad ogni altra associazione - sui propri associati; ad individuare nei regolamenti federali meri atti interni, privi quindi di efficacia per l'ordinamento statale, in quanto mera espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta ai privati nei rapporti associativi in attuazione dell'art. 16 cod. civ.; e, sotto un diverso versante, spinga verso una «ridefi-

(14) Cfr. al riguardo *ex plurimis* Cass. 4 ottobre 1994, n. 8075, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 1188; Cass. 16 maggio 1997, n. 4347, in *Foro it.*, 1997, I, 1747; Cass. 23 giugno 1998, n. 6248, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 1386.

(15) In questi termini vedi tra le tante, Cass. 1 febbraio 1999, n. 833, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 219.

(16) Cfr. al riguardo F.P. LUISO, *Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2574, e, in epoca meno risalente, D. MASTRANGELO, *L'organizzazione dello sport e l'ordinamento statale - Aspetti giuspubblicistici dello sport*, Bari, 1994, 47.

(17) In generale, sul difficile equilibrio tra ordinamento statale ed ordinamenti settoriali, cfr. per tutti L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in questa *Rivista*, 1998, 5 ss., e, per un esteso panorama delle diverse teorie riguardanti sempre gli ordinamenti settoriali, e specificamente quello sportivo, cfr. più di recente ALVISI, *Autonomia privata*, cit., 269 ss.

nizione» del tesseramento non più in termini di atto amministrativo ma di atto, pure esso, di natura negoziale (tra atleta, da un lato, e Federazione, dall'altro), nonché della revoca dell'affiliazione (e della radiazione dal ruolo federale) come vera e propria esclusione dalla Federazione, assoggettabile proprio per la natura associativa della stessa, alla disciplina di cui all'art. 24 cod. civ. (18).

In altri termini, nel misurare l'impatto complessivo della nuova disciplina sull'ordinamento sportivo, dovrà tenersi nel dovuto conto che il legislatore ha finito per attuare, in qualche misura, quanto da tempo affermato dalla dottrina che, in una prospettiva privatistica e contrattualistica, aveva già configurato la domanda di adesione all'associazione (quale viene ora qualificata la Federazione sportiva) come una proposta contrattuale, a fronte della quale non esiste però un obbligo a contrarre dell'associazione, perché la posizione del soggetto che intende aderire all'associazione già costituita va assimilata a quella dell'originario contraente del contratto associativo in quanto "come i contraenti originari non sono tenuti, all'atto della stipulazione del contratto di associazione, a contrarre con quanti si dimostrino portatori dei medesimi interessi che la costituenda associazione si propone di realizzare, così non vi sono tenuti successivamente alla costituzione" (19).

In presenza di un siffatto quadro normativo, l'iter motivazionale della sentenza annotata e l'interpretazione degli atti federali condotta dai giudici di legittimità, alla stregua dei criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 e ss. cod. civ., sono destinati a risultare importante punto di riferimento per una corretta definizione dell'arbitrato sportivo in termini di arbitrato irrituale, in ragione sia della valorizzazione della volontà delle Federazioni di regolare ogni forma di conflittualità all'interno dell'ordinamento sportivo a salvaguardia della sua autonomia, sia, ancora, in ragione dell'indicata equiparazione tra Federazione ed associazione privata destinata ad ampliare gli spazi di operatività della «giustizia domestica» che, nei limiti in cui non si pone in contrasto con norme statali di carattere cogente ed inderogabile, configura per ogni aggregazione sociale una legittima ed indefettibile espressione della propria autonomia. Per concludere, non può mancarsi di osservare che la preferenza verso soluzioni volte a classificare come irrituale l'arbitrato sportivo viene supportata, oltre che dalle già esposte argomentazioni logico-sistematiche, anche dall'assunto, condiviso in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui il permanere del dubbio interpretativo circa l'effettiva volontà dei contraenti della clausola compromissoria impone, come corretta opzione interpretativa, la dichiarazione dell'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere del tutto eccezionale dell'arbitrato rituale, introduttivo, pur sempre, di una deroga alla competenza del giudice ordinario (20).

GUIDO VIDIRI

(18) In argomento vedi *amplius* VIDIRI, *Le federazioni sportive nazionali tra vecchia e nuova normativa*, in *Foro it.*, 2000, I, 1481.

(19) Cfr. al riguardo, per tutti, R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, 111 ss. che però, in relazione ai gruppi sportivi che operano a livello professionistico, ritiene l'affiliazione come esplicitazione di un potere pubblico, a fronte del quale l'interesse ad ottenere detta affiliazione assume consistenza di interesse legittimo, che riceve tutela interna all'organizzazione ufficiale dello sport attraverso la previsione - contenuta nell'art. 10, 8 comma, l. 91/1981 - del ricorso alla Giunta esecutiva del CONI avverso il rifiuto o la revoca di essa, fermo restando, quindi, in ogni caso, il controllo del giudice amministrativo sulla legittimità di questi atti (pp.124-125).

(20) Cfr. al riguardo Cass. 23 giugno 1998, n. 6248, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 1386. Osserva però C. CECHELLA, *L'arbitrato*, in *Giur. sist. dir. proc. civ.*, diretta da A. PROTO PISANI, Torino, 1991, 35, che ogni limitazione relativa all'oggetto dell'arbitrato può avere origine soltanto dalla applicazione delle regole ermeneutiche contrattuali, valevoli per qualsiasi negozio giuridico, "senza che tali regole debbano essere alterate da principi diversi, come quello restrittivo invocato dalla dottrina prevalente".